

Delibera 205/99 (adottata il 29 dicembre 1999)

DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DI CESSIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI, PER L'INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 FEBBRAIO 1999, N. 13/99, E PER LA DEFINIZIONE DELL'ULTERIORE COMPONENTE DI RICAVO CONCERNENTE L'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI E DESTINATA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO

(Supplemento ordinario n. 235 alla G.U. serie generale n. 306 del 31 dicembre 1999)

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 29 dicembre 1999,
- Premesso che:
 - nelle more dell'attuazione del piano per le cessioni degli impianti di produzione predisposto dalla società Enel Spa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 307 del 3 settembre 1999, detta società si trova in una posizione dominante nel settore della produzione di energia elettrica disponendo della maggior parte della capacità di generazione nazionale di energia elettrica;
 - in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea si potrebbe determinare un'alterazione delle condizioni di mercato dell'energia elettrica fino all'assunzione delle competenze da parte dell'Acquirente unico istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99;
 - che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con delibera 11 maggio 1999, n. 65/99, ha avviato un'istruttoria conoscitiva ai fini dell'acquisizione di dati e informazioni utili alla definizione degli interventi di propria competenza ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11 del decreto legislativo n. 79/99 in tema di corrispettivi per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale;
 - la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento è definita, con riferimento al vettoriamento connesso a contratti bilaterali fisici di fornitura di energia elettrica, dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n.

13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999 (di seguito: deliberazione n. 13/99);

- Visti:
 - la legge n. 481/95, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, e in particolare l'articolo 2, commi 12 e 14, e l'articolo 3, comma 1, della medesima legge;
 - il decreto legislativo n. 79/99;
- Visti:
 - il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990;
 - la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997;
 - la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, "Per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481" (di seguito: deliberazione n. 204/99);
- Visti:
 - il Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri l'1 luglio 1999 (di seguito: Dpef per gli anni 2000-2003), e le risoluzioni con cui il Senato della Repubblica, in data 29 luglio 1999, e la Camera dei Deputati, in data 29 luglio 1999, lo hanno approvato;
 - il documento "Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato", approvato dall'Autorità in data 4 agosto 1999 (PROT. AU/99/175);
 - il documento "Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell'energia elettrica ai clienti vincolati", approvato dall'Autorità e diffuso per la consultazione in data 27 novembre 1999 (PROT.AU/99/278);
- Considerato l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 57/97, e in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni speciali con i soggetti interessati;

- Ritenuto che:
 - sia necessario definire le tariffe di cessione dell'energia elettrica alle imprese distributrici;
 - sia necessario che i corrispettivi dovuti dalle imprese distributrici al Gestore della rete di trasmissione nazionale per il trasporto, su detta rete, dell'energia destinata ai clienti del mercato vincolato siano coerenti con le componenti delle opzioni tariffarie TV1 di cui alla deliberazione n. 204/99 a copertura dei costi di trasmissione;
 - al fine di tener conto del quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità, che corrispondono agli interessi generali del Paese, indicato dal Governo nel Dpef per gli anni 2000-2003 con riferimento al settore dell'energia elettrica, sia necessario riconoscere, per l'energia elettrica prodotta dalle imprese produttrici-distributrici e destinata al mercato vincolato, un'ulteriore componente di ricavo per assicurare gradualità nella transizione al nuovo ordinamento tariffario;

DELIBERA

Articolo 1 *Definizioni*

- 1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le seguenti definizioni:
- a) per Acquirente unico si intende il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99;
 - b) per cliente finale si intende la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;
 - c) per clienti del mercato vincolato si intendono i clienti vincolati e i clienti potenzialmente idonei;
 - d) per cliente potenzialmente idoneo si intende il cliente finale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 79/99 per l'attribuzione del diritto alla qualifica di cliente idoneo che non abbia esercitato tale diritto ovvero, avendolo esercitato, che si sia avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
 - e) per cliente vincolato si intende il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale in cui detto cliente è localizzato;
 - f) per consegna dell'energia elettrica si intende la cessione dell'energia elettrica dalla rete gestita dall'impresa cedente alla rete gestita dall'impresa cessionaria;

- g) per decreto legislativo n. 79/99 si intende il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- h) per deliberazione n. 70/97 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, come successivamente integrata e modificata da successive deliberazioni dell'Autorità;
- i) per deliberazione n. 13/99 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999, in materia di condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell'energia elettrica e di alcuni servizi di rete;
- j) per deliberazione n. 204/99 si intende la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, contenente la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- k) per distribuzione si intende il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione ad alta, media e bassa pressione per le consegne ai clienti finali;
- l) per fasce orarie F1, F2, F3 e F4 si intendono le fasce definite dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/1990, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 302 del 29 dicembre 1990;
- m) per Gestore della rete di trasmissione nazionale si intende il soggetto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99;
- n) per impresa distributrice si intende l'esercente il servizio di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica che svolge l'attività di distribuzione e l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato in un'area territoriale;
- o) per prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso si intende il prezzo al quale i produttori di energia elettrica cedono l'energia elettrica destinata alla fornitura ai clienti del mercato vincolato all'acquirente unico o, fino alla data di assunzione da parte di tale soggetto della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato, alle imprese distributrici;
- p) per punto di consegna si intende il punto di connessione circuitale tra diverse reti con obbligo di connessione a terzi in cui l'energia elettrica oggetto della fornitura viene consegnata;

Articolo 2

Prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso

- 2.1 Fino alla data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 4,

comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende:

- a) una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, indicata nella [tabella 1](#);
- b) una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun bimestre, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97.

2.2 Limitatamente ai casi previsti dai successivi articoli 4, comma 4.2, lettera 4.2a), e 5, comma 5.2, lettera 5.2a), il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso comprende, fino alla soppressione della parte B della tariffa elettrica, unicamente la componente di cui al precedente comma 2.1, lettera 0.

Articolo 3

Corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato

Il corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato è differenziato per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4. I valori del corrispettivo unitario sono indicati nella [tabella 2](#).

Articolo 4

Tariffe di cessione dell'energia elettrica e corrispettivi per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale per le imprese distributrici direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale

4.1 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano:

- a) fino alla data di assunzione da parte dell'Acquirente unico delle funzioni di garante della fornitura dei clienti del mercato vincolato, alle forniture di energia elettrica di cui all'articolo 4, comma 8, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, a favore delle imprese distributrici le cui reti sono direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, nonché alle cessioni di energia elettrica tra imprese produttrici e imprese distributrici facenti parte dello stesso gruppo societario e alle cessioni di energia elettrica tra le attività di produzione e distribuzione di uno stesso soggetto giuridico, qualora tale energia elettrica sia destinata ai clienti del mercato vincolato;
- b) successivamente alla data di cui alla precedente lettera a), alla cessione di energia elettrica dall'acquirente unico alle imprese distributrici le cui reti sono direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, qualora tale energia sia destinata ai clienti del mercato vincolato.

- 4.2 Con riferimento alle forniture e alle cessioni di energia elettrica di cui al precedente comma 4.1, l'impresa distributrice, sulla quantità netta di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale, è tenuta al pagamento:
- a) del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, di cui al precedente articolo 2, aumentato dell'1% a copertura delle perdite sulla rete di trasmissione nazionale, dovuto all'acquirente unico o, fino alla data di assunzione da parte di tale soggetto delle funzioni di garante della fornitura dei clienti del mercato vincolato, all'Enel Spa o all'impresa produttrice appartenente allo stesso gruppo societario o all'attività di produzione dello stesso soggetto giuridico;
 - b) del corrispettivo per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, di cui al precedente articolo 3, dovuto al Gestore della rete di trasmissione nazionale.
- 4.3 Sono a carico dell'impresa distributrice gli oneri relativi alla misura dell'energia prelevata dalla rete di trasmissione nazionale, secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.

Articolo 5

Tariffe di cessione dell'energia elettriche alle imprese distributrici non direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale

- 5.1 Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle cessioni di energia elettrica alle imprese distributrici le cui reti non sono direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale, qualora detta energia elettrica ceduta sia destinata ai clienti del mercato vincolato.
- 5.2 Alle cessioni di energia elettrica di cui al precedente comma 5.1, si applica una tariffa, differenziata per livello di tensione del punto di consegna, comprendente:
- a) il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso, di cui al precedente articolo 2, applicato alla quantità netta di energia elettrica ceduta e aumentato di un fattore percentuale a copertura delle perdite sulla rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, differenziato in funzione del livello di tensione del punto di consegna, indicato nella [tabella 3](#);
 - b) il corrispettivo per il trasporto dell'energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, di cui al precedente articolo 3, applicato alla quantità netta di energia elettrica ceduta e aumentato di un fattore percentuale a copertura delle perdite sulla rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione, differenziato in funzione del livello di tensione del punto di consegna, indicato nella [tabella 4](#);
 - c) un corrispettivo fisso, applicato a ciascun punto di consegna;
 - d) un corrispettivo unitario applicato alla quantità netta di energia elettrica ceduta.

- 5.3 Il corrispettivo fisso, espresso in lire per punto di consegna, di cui al precedente comma 5.2, lettera c), è pari alla componente tariffaria ρ_1 dell'opzione tariffaria TV1, prevista dall'articolo 6 della deliberazione n. 204/99, individuata nel seguente comma 5.5.
- 5.4 Il corrispettivo unitario, espresso in lire per kWh, di cui al precedente comma 5.2, lettera d), è pari ad una quota della componente tariffaria ρ_3 dell'opzione tariffaria TV1, prevista dall'articolo 6 della deliberazione n. 204/99, come individuata nel seguente comma 5.5. Tale quota è pari al 20% qualora il punto di consegna sia in alta tensione, al 25% qualora il punto di consegna sia in media tensione e al 75% qualora il punto di consegna sia in bassa tensione.
- 5.5 Ai fini di quanto previsto ai precedenti commi 5.3 e 5.4, l'opzione tariffaria TV1 a cui si riferiscono le componenti ρ_1 e ρ_3 è quella prevista per:
- forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi, di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera d), della deliberazione n. 204/99, nel caso in cui il punto di consegna dell'energia elettrica sia in bassa tensione;
 - forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi, di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera g), della deliberazione n. 204/99, nel caso in cui il punto di consegna dell'energia elettrica sia in media tensione;
 - forniture in alta tensione a clienti vincolati, di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera i), della deliberazione n. 204/99, nel caso in cui il punto di consegna dell'energia elettrica sia in alta tensione;
- 5.6 L'impresa distributrice acquirente può richiedere, in alternativa alla tariffa prevista al precedente comma 5.2, l'applicazione di una opzione tariffaria base offerta dall'impresa distributrice cedente alla tipologia di utenza indicata, con riferimento al livello di tensione del punto consegna dell'energia elettrica, al precedente comma 5.5.

Articolo 6

Ulteriore componente di ricavo a favore della produzione di energia elettrica delle imprese produttrici-distributrici per il mercato vincolato

- 6.1 All'energia elettrica prodotta al netto dei consumi di centrale in tutti i bimestri compresi tra l'1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 dagli impianti di cui al successivo comma 6.2 e destinata alla fornitura dei clienti del mercato vincolato, viene riconosciuta dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, con modalità definite con separato provvedimento, una ulteriore componente di ricavo pari a 6 lire per kWh.
- 6.2 Gli impianti di produzione di energia elettrica di cui al precedente comma 6.1 sono quelli per i quali ricorrono le seguenti tre condizioni:

- a) erano, alla data del 19 febbraio 1997, nella disponibilità di imprese che, alla stessa data, svolgevano il servizio di distribuzione, producendo in proprio, in tutto o in parte, l'energia elettrica distribuita;
- b) sono, alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, nella disponibilità della stessa impresa di cui alla precedente lettera a), o di altra impresa da questa avente causa;
- c) l'energia elettrica da essi prodotta non è stata ammessa a contribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6.

Articolo 7
Disposizioni finali

- 7.1 La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2000.